PROSPETTIVE di PSICOLOGIA GIURIDICA

Collana fondata da Assunto Quadrio

diretta da Assunto Quadrio, Maria Elena Magrin, Daniela Pajardi

16

DONNE E CARCERE

a cura di DANIELA PAJARDI ROSSANO ADORNO CARLA MARINA LENDARO CARLO ALBERTO ROMANO

Sezione non inclusa	

PREMESSA

Ouesto libro prende le mosse da un percorso di riflessione sulla condizione della donna in carcere iniziato con la conferenza, svoltasi a Washington nel maggio 2016, promossa dall'International Association Women Judges (I.A.W.J.) associazione mondiale delle magistrate, a cui ha partecipato l'Associazione Nazionale Donne Magistrato Italiane (A.D.M.I.) nelle persone di Carla Marina Lendaro e di Cinzia Vergine. Dall'esperienza statunitense, che ha reso possibile una ampia comparazione tra sistemi nazionali, è nata l'idea dell'A.D.M.I. di promuovere il convegno annuale associativo a Lecce sul tema "Donne e Carcere", con l'obiettivo di approfondire la riflessione sulla detenzione "al femminile". L'iniziativa, organizzata dall'A.D.M.I. e dall'Università del Salento, cui hanno partecipato, in qualità di relatori, docenti, magistrati, avvocati e operatori penitenziari provenienti da tutta Italia, si è svolta il 1° ottobre 2016 presso l'Ateneo Salentino.

La detenzione "al femminile" è emotivamente e fisicamente "diversa" da quella maschile: come emerge anche dall'attività di ricerca e monitoraggio promossa dalle Nazioni Unite, la differenza principale risiede nella circostanza che alla donna fa capo, spesso in via esclusiva, la responsabilità di figli minori conviventi.

L'incontro di studio salentino, in una prospettiva interdisciplinare, ha messo a fuoco l'istituzione detentiva e le conseguenze che determina in termini di sofferenza per la donna e per gli eventuali figli minori, ha fatto emergere "storie", ha reso "visibili" donne e bambini dietro le sbarre. XII PREMESSA

Gli organizzatori del convegno e i relatori erano ben consapevoli di aver "investito" le proprie energie culturali e professionali, oltre che il proprio coinvolgimento personale, su un tema poco attrattivo per gli operatori della giustizia e, soprattutto, per il "mondo esterno".

La società civile, generalmente poco propensa ad alzare il sipario sul carcere, anche per una sorta di malcelata diffidenza verso la capacità rieducativa della pena, tende addirittura a rimuovere il problema della detenzione femminile, e non tanto perché coinvolge una minima parte della popolazione carceraria: parlare della donna in carcere e, ancor più, della donna-madre in carcere significa fare i conti con gli stereotipi e i giudizi morali che inevitabilmente quella condizione evoca.

Si trattava di una scommessa: la scelta di avviarsi per un sentiero impervio poteva consentire di integrare punti di vista, contaminare prospettive e aprirsi a nuove letture. Così è stato. Il confronto tra esperti ha alimentato un fermento di riflessioni che non potevano andare disperse.

Tutti questi elementi hanno portato alla consapevolezza che questa esperienza non dovesse rimanere ferma al giorno del convegno e ai presenti, ma dovesse diventare qualcosa che si aprisse ad un pubblico più ampio e che fosse più argomentata e strutturata. Da qui l'idea di trasformare questa esperienza in un volume, che non fosse ovviamente solo una mera raccolta di atti e relazioni, ma fosse l'occasione per tutti i relatori per esporre, in modo più completo e ponderato, esperienze ricerche e riflessioni.

Il taglio del libro ripresenta una esperienza già sperimentata in questa stessa collana della Giuffrè da parte di Daniela Pajardi che aveva già pubblicato un libro sul carcere nel 2008 ("Oltre a sorvegliare e punire") che era nato, anche in quel caso, da un confronto interprofessionale e interdisciplinare con diversi operatori che assumevano ruoli professionali differenti nell'ambito carcerario e che volevano, con i loro contributi, aprire al mondo esterno una realtà così poco conosciuta e così spesso solo divulgata dai mass media e dal senso comune.

XIII

PREMESSA

Questo volume rappresenta quindi una sorta di continuità con il precedente.

Il tipo di contributi e l'interdisciplinarità degli stessi ha reso immediatamente evidente ai curatori che potesse essere arricchente per gli studenti poter avere uno sguardo su questa realtà in un'ottica ad ampio raggio: giuridica, criminologica, psicologica e sociologica, nonché di venire a conoscenze di realtà e di problematiche specifiche e concrete della vita quotidiana di operatori e detenute.

Dopo un necessario e doveroso (non breve) inquadramento degli istituti giuridici nel primo capitolo nella sezione giuridica del libro, vengono trattate ed approfondite le tematiche di genere.

Gli autori hanno affrontato, ciascuno dal proprio punto di vista, temi comuni o limitrofi tra di loro, offrendo quindi una rete interconnessa di riflessioni, per cui spesso i curatori hanno inserito nei capitoli i rimandi all'uno o all'altro capitolo, per facilitare il lettore nel seguire tali connessioni.

La stesura del libro si è conclusa nel febbraio 2018, quando era ancora in corso l'iter della Riforma dell'Ordinamento Penitenziario che viene citata in alcuni capitoli.

Il libro si propone, quindi, di raggiungere un pubblico ampio, composto di magistrati, avvocati, psicologi, operatori e di studenti di diversi corsi di laurea, e da tutti coloro che sono interessati ad entrare in contatto con un mondo di particolare umanità e sofferenza, all'interno del già complesso mondo del carcere.

Le Curatrici e i Curatori

1.

LA VICENDA CAUTELARE: PRESUPPOSTI E CRITERI DI SCELTA DELLE MISURE DE LIBERTATE

di ROSSANO ADORNO

1.1. Premessa.

Muovendo dal complesso reticolo di direttive stabilite dalla legge delega (art. 2 n. 59-65 l. 16 febbraio 1987, n. 81) riguardo alle misure limitative della libertà personale applicabili per fronteggiare specifiche esigenze cautelari, il legislatore delegato ha costruito un autonomo sottosistema normativo, dedicando al tema delle "misure cautelari personali" il titolo I (artt. 272-315 c.p.p.) del libro IV del codice. La collocazione sistematica intende evidenziare anche la diversa natura di tali misure rispetto ad altri interventi restrittivi — quali, ad esempio, l'arresto in flagranza di reato e il fermo di indiziato di delitto (artt. 379-391 c.p.p.) o l'accompagnamento coattivo (artt. 132-133 e 376 c.p.p.) — altrove disciplinati.

Se l'art. 272 c.p.p. ribadisce il principio di inviolabilità della libertà personale sancito dall'art. 13 Cost., e il corollario della sua possibile restrizione "nei soli casi e modi stabiliti dalla legge", prevedendo che "le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo", l'art. 279 c.p.p. si fa carico di attuare la riserva di giurisdizione fissata nella predetta norma costituzionale, precisando che sia sull'applicazione, sia sulla revoca, sia sulle vicende modificative delle misure cautelari

personali la competenza a provvedere spetta sempre al "giudice che procede" e, prima dell'esercizio dell'azione penale, al "giudice per le indagini preliminari".

Peraltro, il giudice procedente non può applicare le misure cautelari di propria iniziativa, potendo attivarsi solo in seguito ad apposita richiesta del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 291 co. 1 c.p.p., con l'unica eccezione prevista dall'art. 275 co. 2-ter c.p.p., secondo cui, contestualmente alla sentenza di condanna pronunciata in grado di appello, il giudice deve obbligatoriamente — e, dunque, anche in assenza di detta richiesta — valutare la sussistenza delle condizioni previste nella norma, ed applicare "sempre" la misura cautelare più adeguata, ove tale valutazione abbia dato esito positivo.

La disciplina dei mezzi restrittivi esperibili nel corso del procedimento risente, a livello di legislazione ordinaria, di una ulteriore garanzia costituzionale di libertà: la presunzione di non colpevolezza che, ai sensi dell'art. 27 co. 2 Cost., assiste l'imputato fino alla condanna definitiva. Tale presunzione, che esprime sia una regola di giudizio sia una regola di trattamento, in tale ultimo significato svolge un ruolo nevralgico nella individuazione del regime costituzionale della libertà personale (De Caro, 2017). Invero, chiarendo che non può esservi confusione tra i ruoli di imputato e condannato, l'art. 27 co. 2 Cost. introduce la logica cautelare, in forza della quale la restrizione ante iudicatum può giustificarsi, eccezionalmente, in presenza di necessità concrete e attuali e solo per tutelare beni costituzionali comparabili con il valore compresso. Ne deriva che tale restrizione deve essere continuamente rivedibile e assolutamente provvisoria (De Caro, 2017). In questo quadro costituzionale si spiegano i presupposti dettati dal codice per il legittimo esercizio del potere cautelare.

1.2. I presupposti: la pena edittale.

Sul piano logico, viene in rilievo, anzitutto, la gravità astratta del reato per cui si procede. In proposito, è previsto,

5

in linea generale, che le misure cautelari personali possono essere applicate "solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni" (artt. 280 co. 1 e 287 c.p.p.).

I criteri di determinazione delle pena ai fini dell'applicazione delle misure sono, poi, delineati dall'art. 278 c.p.p., a norma del quale "si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato", senza tener conto della "continuazione", della "recidiva" (anche se reiterata: cfr. Cass., Sez. un., 24 febbraio 2011, n. 17386) e delle "circostanze del reato", a meno che non vengano in rilievo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., le circostanze per le quali sia stabilita una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale.

La regola, tuttavia, non è priva di eccezioni. A parte quelle dettate con riferimento a specifiche misure (cfr., ad esempio, artt. 282-bis co. 6, 288 co. 2, 289 co. 2 e 290 co. 2 c.p.p.), è proprio il comma di esordio dell'art. 280 c.p.p. a fare "salvo quanto disposto dai co. 2 e 3" dello stesso articolo, dove la deroga concerne specificamente la custodia cautelare in carcere. Essa, infatti, può essere disposta soltanto qualora si proceda per delitti "consumati o tentati per quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni" (ovvero, si deve ritenere, nonostante il silenzio della norma, la pena dell'ergastolo), nonché "per il delitto di finanziamento illecito dei partiti" di cui all'art. 7 l. 2 maggio 1974, n. 195. Questo limite, però, non opera, ai sensi del co. 3 dell'art. 280 c.p.p., "nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare", a carico del quale, pertanto, la custodia carceraria potrà essere applicata, facendo leva sul meccanismo sostitutivo di cui all'art. 276 c.p.p., anche qualora si proceda per delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni — benché inferiore a cinque anni — alla luce della regola generale ex art. 280 co. 1 c.p.p. Una seconda eccezione, di segno contrario, rispetto a tale regola generale è prevista sempre dall'art. 280 co. 1 c.p.p., nella parte in cui, facendo salvo quanto disposto

"dall'art. 391" c.p.p., permette, a norma del co. 5 di tale articolo, di prescindere dai limiti di pena contemplati, tra l'altro, dall'art. 280 c.p.p. (senza alcuna distinzione, deve ritenersi, stante l'ampiezza del richiamo, tra custodia carceraria e altre misure coercitive), ove si tratti di applicare una misura coercitiva a seguito della convalida dell'arresto eseguito nella flagranza di "uno dei delitti indicati nell'art. 381 co. 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza".

1.2.1. I gravi indizi di colpevolezza.

L'applicazione di una misura cautelare personale presuppone, inoltre, che a carico del destinatario sussistano "gravi indizi di colpevolezza" (art. 273 co. 1 c.p.p.).

La locuzione, in via di prima approssimazione, rinvia ad una solida piattaforma indiziaria in ordine alla responsabilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, con l'obiettivo di neutralizzare disinvolte iniziative cautelari; a tale substrato indiziario si raccorda — sul terreno della valutazione della sua gravità — il requisito, negativo, dell'assenza di "una causa di giustificazione o di non punibilità" ovvero "di estinzione del reato" o "della pena che si ritiene possa essere irrogata" (art. 273 co. 2 c.p.p.).

I dubbi interpretativi che hanno attinto la formula dei "gravi indizi di colpevolezza" non ne hanno comunque oscurato l'autentico significato di regola orientativa del convincimento giudiziale, che opera nello stadio dell'attività decisoria in cui occorre misurare l'efficacia persuasiva dell'intero patrimonio probatorio di cui il giudice dispone e che segue, sul piano logico e cronologico, distinguendosene, lo stadio relativo alla disamina dei singoli esperimenti gnoseologici (Negri, 2004; sulla valutazione complessiva degli elementi di prova, intesa quale fase dell'*iter* decisorio percorso dal giudice, v. Ubertis, 1995). In altri termini, la locuzione evoca la forza persuasiva degli elementi di prova acquisiti rispetto alla rico-

2.

LA VICENDA CAUTELARE: LE MODALITÀ ESECUTIVE DELLE MISURE CUSTODIALI

di CINZIA VERGINE

2.1. MISURE CAUTELARI PERSONALI, PRINCIPI.

Oggetto di questo contributo è il sostanziale svolgersi delle misure cautelari custodiali; si danno dunque per note le vicende relative al procedimento applicativo, di spettanza del giudice che procede — ordinariamente il giudice per le indagini preliminari — su richiesta della pubblica accusa — il procedimento è infatti retto dal principio della 'domanda', richiesta a pena di nullità *ex* art. 178 co. 1 lett. *b* c.p.p., e valevole così in fase genetica come in corso di esecuzione della misura — e caratterizzato dall'assenza di contraddittorio previo — recuperato, 'in differita', mercé l'interrogatorio cosiddetto 'di garanzia' (*ex* art. 294 c.p.p.).

Obiettivo, coerentemente con la vocazione dell'opera, è indagare lo svolgersi della vicenda cautelare grazie all'approfondimento delle modalità esecutive delle misure cautelari custodiali e, in particolare, del loro articolarsi con riferimento alla detenuta, donna e madre, ove la normativa di riferimento postula una qualche disposizione 'speciale' al riguardo.

Fermo il principio, posto in generale nel codice di rito, per cui "le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto" (art. 277 c.p.p.), in linea col disposto dell'art. 27 co. 2

Cost. — "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato", e fondamentale canone di civiltà giuridica.

2.2. Misure interdittive e coercitive. Misure obbligatorie e custodiali.

Le misure cautelari personali, in applicazione del principio di inviolabilità della libertà personale di cui all'art. 13 co. 1 Cost., sono un *numerus clausus* definito dal codice di rito (che prevede e regolamenta cioè tutte le misure applicabili precludendo la creazione di istituti affini). In tale ambito si delinea la *summa divisio* tra misure interdittive — che incidono su alcune facoltà del soggetto (previste e disciplinate agli artt. 287 ss. c.p.p.) — e misure coercitive — che limitano talune libertà dell'individuo (previste e disciplinate agli artt. 280 ss. c.p.p.).

Rientrano nel novero delle seconde — misure coercitive — catalogate normativamente in via di afflittività crescente, il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il divieto e l'obbligo di dimora, gli arresti domiciliari e la custodia cautelare in carcere.

Tra tutte le misure, solo le ultime due — arresti domiciliari e custodia cautelare in carcere — sono caratterizzate dalla massima limitazione del bene della libertà personale, e sono qualificate perciò come 'custodiali' (ontologicamente diverse, per tale loro caratterizzazione, dalle precedenti, qualificate come 'obbligatorie').

Esse sole sono oggetto del presente contributo, costruito secondo la sistematica del codice.

2.3. Arresti domiciliari. Contenuto.

Viene in considerazione, in prima battuta, la misura custodiale meno afflittiva, prevista e regolamentata all'art. 284 c.p.p., rubricato « Arresti domiciliari ». Giova precisare, innanzi tutto, che il nucleo costitutivo della misura, il suo minimo contenuto necessario, rappresentato dall'obbligo di non allontanamento dal luogo stabilito nel provvedimento cautelare, non differisce sostanzialmente da quello dell'obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.) nella sua esplicazione più severa — allorquando risulti integrato da prescrizioni relative al divieto per l'indagato/imputato di allontanarsi dall'abitazione per alcune ore della giornata —, ma è ovviamente del tutto differente strutturalmente e giuridicamente, e comporta oneri ed obblighi del tutto differenti, oltre che differenti conseguenze.

Si pensi, ad esempio, alla operatività del divieto di applicazione, ai sensi dell'art. 275-bis c.p.p., quando è prevedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena; ai termini di durata massima della misura; al computo del presofferto, cioè del periodo di limitazione della libertà personale in regime di arresti domiciliari o di custodia cautelare in carcere, che il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire una volta divenuta definitiva la sentenza, 'detrae' dalla pena irrogata con sentenza ormai passata in cosa giudicata, cioè irrevocabile — ai fini della determinazione della pena definitiva ex art. 657 c.p.p., etc. (tratti che accomunano invece gli arresti domiciliari alla custodia cautelare in carcere).

Si tratta di misura, consistente in una sorta di 'auto-custodia', il cui rispetto è, alfine, rimesso alla capacità del singolo di auto-determinarsi in relazione ad obblighi e prescrizioni che alla stessa ineriscono; misura la cui verifica, devoluta a pubblico ministero e polizia giudiziaria, si risolve nei controlli a sorpresa; con previsione, in caso di accertata violazione, degli inasprimenti cautelari previsti dall'art. 276 c.p.p.

2.3.1. Luogo di esecuzione. Abitazione di residenza.

Circa il luogo di esecuzione della misura in esame, il codice di rito prevede espressamente, in prima battuta, l'abitazione di residenza e/o domicilio della persona cui la misura

è applicata (recita l'art. 284 co. 1 c.p.p. "... il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione ..."). Per abitazione si intende, in senso restrittivo, solo il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili et similia) non di stretta pertinenza dell'abitazione. Tanto è necessario, da un lato, a consentire controlli di polizia certi e agevoli, dall'altro, ad impedire contatti con soggetti non autorizzati (il che, come si dirà a breve, può rappresentare oggetto di prescrizioni aggiuntive). Ed è confermato dal fatto che, nell'applicare la misura, il giudice deve risolvere positivamente il giudizio di idoneità del contesto abitativo non solo alla permanenza del soggetto, ma anche ad assicurare le esigenze cautelari, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e strutturali e della effettiva possibilità di effettuare i controlli.

2.3.2. Altro luogo di privata dimora.

Può trattarsi anche di altro luogo di privata dimora (art. 284 co. 1 c.p.p. "... il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi ... da altro luogo di privata dimora ..."), quindi di abitazione di residenza di altro soggetto, legato o meno da vincoli di parentela, che si dichiari, tuttavia, disponibile all'accoglienza della persona destinataria della misura. Ma possono venire in considerazione, anche, altri luoghi, ad esempio i locali di enti che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento di tossicodipendenti, purché amministrativamente censiti. Anche in questo caso, analogo è il doveroso vaglio del giudice in ordine alla idoneità di tale contesto non solo alla permanenza del soggetto, ma anche ad assicurare le esigenze cautelari, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e strutturali e della effettiva possibilità di effettuare i controlli.

2.3.3. Luogo pubblico di cura o assistenza.

Il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità (art.

3. LA DETENZIONE DOMICILIARE

di ROSSELLA MASTROTOTARO

3.1. Premessa.

L'idea che il carcere non sia un ambiente adatto ad accogliere i minori al seguito di genitori condannati si è fatta strada nel nostro ordinamento solo con il tempo. È stato un cammino complesso, a cui sono state impresse forti accelerazioni per effetto degli interventi della Corte Costituzionale. All'origine, il legislatore ha previsto la possibilità per le detenute madri di prole fino a tre anni di tenere con sé i figli, ospitati nelle sezioni nido degli istituti penitenziari; le condannate possono muoversi liberamente nei reparti o nelle sezioni del carcere femminile, grazie al fatto che le camere sono aperte (art. 19 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230). Pertanto, fuori dei casi in cui è possibile ottenere la semilibertà per accudire la prole fino a tre anni, o ricorrono i presupposti per rinviare l'inizio dell'esecuzione della pena detentiva al compimento dei sei mesi di età, o al raggiungimento del terzo anno di vita del figlio — in quest'ultimo caso, però, il differimento non è automatico, bensì rimesso alla discrezionalità del giudice —, di fatto il nostro Paese ha consentito la carcerazione dei minori con i loro genitori.

Solo con la legge 10 ottobre 1986, n. 663 (la cosiddetta "legge Gozzini") inizia a prendere corpo la consapevolezza che il carcere, di regola considerato *extrema ratio* per un soggetto adulto, è totalmente inadatto ad un minore, che, peraltro, non ha alcuna colpa per le scelte criminali del

genitore. A ciò si aggiunga la considerazione, forse anche prevalente all'epoca di approvazione della legge, che la carcerazione subita in determinate condizioni personali (donna incinta o genitrice) può considerarsi contraria al senso di umanità della pena stessa. È dunque prevista la detenzione domiciliare ordinaria, quale forma extracerceraria di esecuzione della pena detentiva, che oggi può essere concessa in favore di donne incinte o di madri di prole fino a dieci anni. La misura è successivamente estesa anche al padre condannato, quando la madre è deceduta o altrimenti impossibilitata ad assistere i figli (Corte cost. n. 215/1990), nonché alla madre e al padre conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante (Corte cost. n. 350/2003). Bisognerà tuttavia attendere la legge 8 marzo 2001, n. 40, che ha introdotto la detenzione domiciliare speciale, per avere l'impressione che il legislatore abbia posto finalmente al centro della disciplina il minore, il quale non è più considerato mero soggetto meritevole di protezione, bensì titolare di un diritto preminente all'assistenza materna in modo continuato e in ambiente familiare. Fino a quel momento sembrava essere prevalsa l'attenzione verso la condizione personale della maternità piuttosto che quella nei riguardi dell'infanzia.

3.2. La detenzione domiciliare comune: una misura di carattere assistenziale.

Volendo mettere a fuoco l'esecuzione della pena nei confronti di condannate madri, è necessaria una premessa. Posto che gli obiettivi in questo ambito sono due — da un lato, impedire il vergognoso fenomeno dell'incarcerazione dei figli minori insieme ai genitori condannati e dall'altro evitare separazioni prolungate dei genitori dai figli a causa delle vicende giudiziarie che coinvolgono i primi — il sistema deve essere in grado di garantirli contemporaneamente e non alternativamente. L'idea riecheggia anche nel protocollo d'intesa siglato il 21 marzo 2014 tra il Ministero della Giustizia, l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Associa-

zione "Bambinisenzasbarre". Nel documento, premessa la necessità di privilegiare il "superiore" interesse dei figli minori nell'individuazione delle modalità esecutive della pena nei confronti di condannate madri, si sottolinea il duplice obiettivo di evitare l'interruzione dei rapporti genitoriali, ma anche la permanenza dei minori in istituti penitenziari e istituti a custodia attenuata.

La detenzione domiciliare per ragioni di genitorialità, introdotta con la legge n. 663/1986, è idonea ad assicurare entrambi i risultati. L'art. 47-ter co. 1 lett. a) e b) ord. penit. consente al genitore condannato di espiare l'intera pena fino a 4 anni (anche come residuo di maggior pena) nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ove potrà accudire la prole minore di età. Consapevole che nella prassi, molto spesso, proprio le condannate madri sono sprovviste di un domicilio privato, il legislatore ha esteso i luoghi di esecuzione della misura domiciliare a qualsiasi struttura (luogo pubblico di cura, assistenza, accoglienza o case famiglia protette) idonea a svolgere una "funzione" di accoglienza. Prima dell'introduzione del beneficio penitenziario, la convinzione che, nella scelta tra la separazione della madre dal figlio e la loro convivenza in carcere, era preferibile quest'ultima, trascurava un dato fondamentale, ossia che il rapporto genitoriale non è "a due", genitore/ prole, bensì "a tre", in quanto comprende il genitore, il figlio e l'ambiente in cui i primi due interagiscono.

La misura domiciliare, dunque, risponde in questi casi a finalità di tipo umanitario-assistenziale, come dimostra anche il progressivo innalzamento dell'età del figlio che può essere accudito nel domicilio in cui il genitore è ammesso ad espiare la pena. Il tetto di età, originariamente fissato in tre anni, è stato innalzato dapprima a cinque anni e, poi, a dieci anni per effetto della legge 27 maggio 1998, n. 165 (la cosiddetta "legge Simeone").

La finalità assistenziale della misura è apparsa ancora più chiara a seguito di un duplice intervento della Corte Costituzionale.

Con una prima sentenza, la Corte ha incluso tra i beneficiari anche il condannato padre di prole di età inferiore a tre anni, quando la madre è morta o altrimenti assolutamente impossibilitata a provvedere alla cura dei figli, sempre che egli sia stato condannato ad una pena non superiore a quattro anni, oppure debba scontare gli ultimi 4 anni di una pena più ampia, inizialmente espiata in carcere. L'esclusione del padre dal beneficio avrebbe pregiudicato il diritto costituzionale all'assistenza genitoriale in capo ai figli (art. 31 Cost.) nei casi in cui costoro non possono contare sulla cura della madre (Corte cost. n. 215/1990).

Con una seconda pronuncia, la Corte Costituzionale ha esteso la detenzione domiciliare anche ai genitori condannati conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante, indipendentemente dalla sua età. La misura appare sempre più sganciata dalle condizioni soggettive del condannato e protesa verso le esigenze della prole. L'assenza del genitore a seguito della sua carcerazione può pregiudicare il pieno sviluppo della personalità del figlio che, affetto da handicap totalmente invalidante, incontra ostacoli di inserimento sociale che lo Stato ha il dovere di rimuovere (Corte cost. n. 350/2003, con nota di Filippi, 2003).

Tuttavia, la misura non sempre risponde al superiore interesse del minore. Talvolta la personalità criminale del genitore consiglia piuttosto di allontanarlo da esso.

È un concetto che il legislatore, però, ha omesso di esplicitare per la madre, a differenza di quanto ha fatto per il padre condannato, per il quale la legge n. 165/1998 ha espressamente richiesto che esso abbia la responsabilità genitoriale sui figli, con lui conviventi (vedi art. 47-ter co. 1 lett. b) ord. penit.); viceversa per la madre è richiesta soltanto la convivenza con il figlio (vedi art. 47-ter co. 1 lett. a) ord. penit.).

In astratto, non è escluso che si possa concedere la misura alternativa nonostante la sospensione della madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Si consideri che, parallelamente all'innalzamento dell'età del minore, vi è stato anche l'innalzamento del tetto di pena — da tre a quattro anni

4.

ESECUZIONE E CARCERE: UNO SGUARDO ALLE PROBLEMATICHE FEMMINILI

di INES CASCIARO

4.1. ESECUZIONE DELLA PENA E ISTITUZIONE DEGLI STATI GENERALI.

L'esecuzione della pena, inflitta con sentenza definitiva, cui sopraintende la magistratura di sorveglianza, è regolata, per lo più, dalle norme dell'Ordinamento Penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 354), nonché da alcune norme del codice penale e di procedura penale.

È la magistratura di sorveglianza che vigila sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena, prospetta al Ministro della Giustizia le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo all'attuazione del trattamento penitenziario. È sempre la magistratura di sorveglianza che valuta, una volta emesso il titolo esecutivo, ovvero l'ordine di esecuzione della pena da parte della Procura della Repubblica, la possibilità di concessione di misure alternative alla detenzione, al fine di consentire l'espiazione della pena fuori dal circuito carcerario, favorendo il recupero ed il reinserimento dei condannati nel contesto sociale di appartenenza.

Allo scopo, la magistratura di sorveglianza si avvale della collaborazione ed ausilio dei servizi sanitari territoriali, dell'U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale Esterna), nonché di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica che prestano la loro attività al servizio dell'amministrazione penitenziaria per le attività di osservazione e trattamento (art. 80 ord. penit.).

- L'U.E.P.E. è un ufficio preposto al "trattamento socioeducativo" delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, svolgendo il compito di favorire il reinserimento sociale dei condannati in via definitiva. Inoltre, svolge determinate funzioni assegnategli dalla legge n. 354/1975 (cosiddetto Ordinamento penitenziario), ed in particolare:
- a) svolge su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;
- b) svolge le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative;
- c) propone all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare:
- d) controlla l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferisce all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca delle misure;
- e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, presta consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;
- f) svolge ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento.

Il 3 agosto 2017 è entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 (G.U. 4 luglio 2017, n. 154), contenente la delega al Governo per la riforma dell'Ordinamento Penitenziario e il 19 luglio 2017 il Ministro della Giustizia ha istituito le commissioni per l'elaborazione dei decreti di riforma.

Il contenuto della delega prende spunto dal corposo e costruttivo lavoro svolto dagli Stati Generali dell'esecuzione penale, che il Ministro della Giustizia aveva avviato il 19 maggio 2015 nel carcere di Bollate, istituendo diciotto tavoli tematici, con il contributo di oltre duecento tra esperti, magistrati, rappresentanti di associazioni, operatori del settore, studiosi e uomini di cultura.

La finalità dell'istituzione degli Stati Generali è stata

illustrata, in apertura dei lavori, dallo stesso Ministro con la seguente dichiarazione pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia: "l'art. 27 della nostra Costituzione ("le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato") esprime un principio che non ha ancora trovato piena applicazione, come dimostrano le sentenze della Corte E.D.U. (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), nonché, aggiungo, molte decisioni della Corte costituzionale e l'esperienza quotidiana di chi, con difficoltà, opera ogni giorno negli istituti". Per questo, sono stati istituiti i cosiddetti Stati Generali, che hanno aperto un confronto che avrebbe dovuto "portare concretamente a definire un nuovo modello di esecuzione penale e una migliore fisionomia del carcere, più dignitosa per chi vi lavora e per chi vi è ristretto. Gli Stati Generali — scriveva il Ministro — devono diventare l'occasione per mettere al centro del dibattito pubblico questo tema e le sue implicazioni, sia sul piano della sicurezza collettiva sia su quello della possibilità, per chi ha sbagliato, di reinserirsi positivamente nel contesto sociale, non commettendo nuovi reati". L'ambiziosa scommessa — così scriveva ancora il Ministro Orlando — è che "attraverso gli Stati Generali su questi temi si apra un dibattito che coinvolga l'opinione pubblica e la società italiana nel suo complesso, dal mondo dell'economia, a quello della produzione artistica, culturale, professionale".

In altri termini, il sistema penitenziario italiano deve poter essere all'altezza dell'art. 27 della nostra Costituzione, non solo per una questione di dignità e di diritti, ma anche perché ogni detenuto recuperato alla legalità significa maggiore sicurezza per la collettività.

La mole di lavoro effettivamente prodotta è stata il frutto di elaborazione dei temi trattati favorendo l'incontro tra culture ed esperienze diverse dei vari partecipanti, indotti a dialogare sui temi comuni. La stesura del capitolo si chiude quando è ancora in corso l'iter di riforma.

4.2. Uno sguardo sulla detenzione femminile.

E proprio partendo dall'importanza e dalla risonanza avuta dagli Stati Generali, che hanno dedicato il tavolo 3 all'argomento della detenzione femminile, si può trarre spunto per introdurre l'argomento già da tempo all'esame degli esperti del settore.

Come evidenziato in dottrina, "il legislatore del 1975 era consapevole delle differenze che avrebbero dovuto caratterizzare la pena nei confronti delle donne", tanto che "all'art. 1 co. 2 ord. penit., laddove si definiscono i principi del trattamento penitenziario e si trasfonde il principio di uguaglianza, si richiamano nazionalità, razza, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose lasciando cadere, rispetto alla formulazione dell'art. 3 Costituzione, il riferimento al sesso" (Cesaris, 2016, p. 2).

L'attenzione focalizzata sulla "detenzione al femminile" nasce dalla considerazione, oramai ripresa in molti degli interventi sul tema, che la struttura organizzativa del carcere con le sue regole comportamentali, è il prodotto di un'elaborazione culturale tipicamente al maschile: oggi il carcere per come è strutturato "rappresenta un'istituzione totale maschile, come ad esempio la caserma, con regole rigide e predeterminate tese a contenere aggressività e violenza, in cui vi è scarso spazio per l'ambito emozionale che fa tipicamente parte dell'esperienza comunicazionale di ogni donna" (Fadda, 2010, p. 2).

La detenzione al femminile è emotivamente e fisicamente diversa, tanto che, dall'attività di ricerca e monitoraggio promossa dalle Nazioni Unite, emerge che "la differenza principale tra uomo e donna reclusi sta nel fatto che la donna è spesso l'unica responsabile di figli minori conviventi, per i quali deve provvedere a tutto il necessario per vivere. Alla luce di questa risultanza, la condizione di madre/donna che delinque non dovrebbe mai essere scissa in due identità diverse e distinte, ma dovrebbe essere considerata come unitaria dal momento dell'arresto fino a quello del reinserimento post pena". Peraltro, va evidenziato che sia uomini che donne

RELAZIONI FAMILIARI IN CARCERE: PROFILI PSICOLOGICI ED ESPERIENZE DI INTERVENTO

di

DANIELA PAJARDI, DANILO MUSSO, DARIA GANGI, TIZIANA MAIORANO, ILENIA MARINELLI, ERIKA CANNINI, SILVIA LECCE, VIVIANA LA SPADA

5.1. Famiglie in Carcere.

Il binomio "donne e carcere" rimanda prioritariamente alla donna detenuta, come persona e come madre sia di figli piccoli che vivono in carcere (vedi capitoli 8 e 9) sia di figli che vivono all'esterno.

Il nostro contributo vuole inserire in questo binomio la chiave di lettura della psicologia, nonché integrare l'immagine della donna-mamma con gli altri ruoli che ella vive nelle relazioni dentro e fuori il carcere. La donna detenuta si confronta, in primo luogo, con il suo essere figlia, ma può essere anche moglie, compagna, madre. La donna, poi, si confronta con il carcere anche rispetto alla detenzione di un uomo, di cui può essere madre, moglie, compagna, figlia.

Ci proponiamo quindi di ampliare il discorso alle dinamiche familiari coinvolte in una detenzione, sia di una donna che di un uomo, con una particolare attenzione alle ricadute su figli e figlie e sulle relazioni familiari.

Avere un membro della famiglia in carcere incide fortemente sulle relazioni familiari sia dal punto di vista reale che simbolico. Non si tratta solo, anche se già di per sé è di grande rilievo, dell'interruzione fisica delle frequentazioni e delle comunicazioni. In una società centrata su una comunicazione costante e incessante in ogni momento della giornata, sembra quasi impossibile pensare a contatti che si basano, salvo qualche possibilità di minimi incrementi, su dieci minuti di telefonata a settimana e sei colloqui al mese da un'ora (vedi capitolo 10).

Oltre a ciò, va preso in esame il valore simbolico che la detenzione ha per la famiglia e per il detenuto. Confrontarsi con la detenzione vuol dire che i familiari all'esterno devono misurarsi anche con il significato e le motivazioni del reato, della devianza compiuta da un membro della famiglia. Quando questi è un genitore o un figlio, si innesca una ricerca a volte drammatica del "perché", e un complesso processo di elaborazione della nuova immagine che questa persona assume ai propri occhi. L'interruzione e la limitazione della frequenza aprono poi a elaborazioni ideali, sia in senso negativo che positivo, della persona detenuta da parte dei familiari, ed in particolare dei figli e delle figlie, come peraltro accade nella persona detenuta rispetto ai familiari stessi. Quando ci si confronta con detenzioni molto lunghe, questo è un aspetto che diventerà poi molto complesso da gestire nel momento della scarcerazione, quando le persone dovranno misurarsi con la realtà di ciò che ciascuno è o è diventato. rispetto all'immagine che ci si è costruiti al di qua e al di là delle sbarre.

Nella prospettiva della persona detenuta, la condanna mette in gioco nei confronti della famiglia una molteplicità di vissuti, dal senso di colpa, alla vergogna, al senso di abbandono o di richiesta di enorme supporto. È evidente che tutto ciò è mediato dal tipo di reato, dal fatto che si tratti di una prima detenzione o di una recidiva, dalla prospettiva della assoluzione o della condanna e poi, in caso di condanna, dalla sua durata e dal luogo della detenzione, che può essere anche distante dalla famiglia.

La persona detenuta deve poi confrontarsi con un mondo sociale nuovo, quello interno al carcere, di cui fanno parte non solo i detenuti stessi, ma gli agenti di polizia penitenziaria, gli operatori, i volontari, e in cui vigono regolamenti precisi e regole non dette, ma a volte parimenti rilevanti.

Il contesto sociale ha anche per la famiglia un ruolo fondamentale, perché avere un familiare in carcere, specie se è il genitore, diventa una condizione a forte rischio di stigma sociale, di isolamento o di scherno. Molto spesso la reazione del segreto o della bugia agli altri, riguardo ai motivi per cui il padre sia lontano, non è efficace e rischia di innescare situazioni ancora più difficili da gestire quando viene sospettata o scoperta la realtà. E ciò è sempre più probabile, non solo nei piccoli contesti sociali di paese o di quartiere, o nei contesti di famiglie legate alla criminalità organizzata, in cui possono essere più facili passaggi di informazioni, ma anche nelle grandi città per la possibilità di avere notizie sulle persone attraverso internet. In uno degli incontri con i detenuti, che poi descriveremo, un detenuto ha raccontato della sua difficoltà di gestire il rapporto con la figlia adolescente, quando lei aveva trovato su internet la vicenda giudiziaria in cui era coinvolto, che era molto diversa, e più grave per il tipo di reato, da quello che le avevano raccontato.

5.2. Progetti di intervento del "Centro Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica" dell'Università di Urbino.

Le relazioni familiari vissute dall'interno del carcere, da parte dei detenuti uomini e donne, e dall'esterno, in particolare da parte di partner, figli e figlie, sono state il focus di alcuni progetti di ricerca-intervento che il Centro Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica dell'Università di Urbino, diretto da una delle autrici di questo lavoro, Daniela Pajardi, ha attivato già dal 2007 presso la Casa di Reclusione di Fossombrone e presso la Sezione Femminile della Casa Circondariale di Pesaro-Villa Fastiggi.

Si tratta di due realtà detentive molto differenti. La Casa di Reclusione di Fossombrone presenta una popolazione di detenuti sia cosiddetti "comuni" (cioè autori di reati non di tipo associativo) sia detenuti di "alta sicurezza" (livello AS 2

— cioè autori di reati compiuti nell'ambito della criminalità organizzata), spesso condannati all'ergastolo (il cosiddetto "fine pena-mai").

La Sezione Femminile della Casa Circondariale di Pesaro ospita detenute sia in attesa di giudizio che condannate per reati di vario genere, ma non associativo.

Si tratta di diversi progetti che sono stati rivolti:

- al sostegno, attraverso incontri con i familiari, delle relazioni tra figli e figlie e padri detenuti;
- alla analisi delle emozioni nei detenuti e nelle detenute verso partner, figli, figlie, genitori;
- alla rielaborazione attraverso strumenti narrativi (storie, disegni, musica) delle relazioni familiari.

Sono stati diversi i progetti, alcuni strettamente rivolti a promuovere un intervento concreto di recupero delle relazioni familiari tra figlie e figli e i loro padri, a seguito di situazioni di lunghe interruzioni o criticità della relazione, altri più rivolti solamente alla popolazione detenuta. Alcuni progetti, pur riguardando altre tematiche della vita detentiva, come ad esempio le relazioni tra detenuti, hanno poi avuto spesso dei richiami e dei riferimenti anche alla famiglia, che abbiamo osservato rimanere un tema decisamente centrale nella vita del detenuto e della detenuta, a volte molto più di quanto si possa pensare dall'esterno.

Tali progetti negli anni sono stati co-finanziati dal Garante dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman Regione Marche, dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Marche, dall'Ambito Territoriale Sociale n. 7 del Comune di Fossombrone e dallo stesso Centro di Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica dell'Università di Urbino. L'attivazione e la realizzazione dei progetti sono state rese possibili grazie a una stretta collaborazione, sia istituzionale che operativa, con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria delle Marche (oggi associato all'Emilia Romagna), con le Direzioni dei due Istituti e con l'U.E.P.E. di Ancona. L'U.E.P.E. (oggi Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna, U.D.E.P.E.) è un ufficio che, svolgendo un'attività di servizio

6.

ESSERE MADRI LAVORATRICI DAL CARCERE

di ANNA MARIA RIZZO

> Se gli uomini definiscono reali le situazioni esse saranno reali nelle loro conseguenze W. Thomas. 1928

6.1. Introduzione.

La situazione sociale è il risultato di un processo graduale tramite cui i soggetti coinvolti in un'interazione "costruiscono" la propria comprensione dell'interazione stessa e del suo contesto. La "teoria del campo" (Field Theory) che uno dei maestri della psicologia sociale, Kurt Lewin, aveva elaborato per spiegare che il campo psicologico, o spazio vitale, parla dell'insieme di tutti i fattori psicologici che possono influenzare il comportamento di un individuo in un dato momento (Lewin, 1964). Il comportamento è funzione sia della persona sia del suo ambiente: in entrambe c'è lo sforzo di analizzare il momento in cui un individuo attua un comportamento, in entrambe vi è un personaggio all'interno di uno spazio di vita specifico, che determinerà prima una risposta mentale, vale a dire la rappresentazione della situazione, poi una risposta comportamentale (compresa la decisione di non agire) (Goffman, 1968). Tutto ciò indica un'interazione tra attore/soggetto/persona e contesto situazionale, interazione che si riproduce nel contesto carcerario, laddove, nonostante le restrizioni spazio-temporali, gli attori sociali coinvolti (siano essi detenuti o operatori) si costruiscono una propria specifica cultura, vale a dire una specifica forma di adattamento al contesto in questione.

Il presente lavoro ha l'obiettivo di analizzare i vissuti riguardanti la condizione delle madri lavoratrici detenute che, nel lavoro *in* carcere, cercano una possibilità di riscattarsi nella piena funzione genitoriale agli occhi dei propri figli, di loro stesse e della comunità interna ed esterna *dal* carcere.

6.2. Essere donna nella devianza e nella detenzione.

La criminologia e la sociologia hanno sempre prestato una scarsa attenzione alla criminalità femminile come se, anche in questo, la donna fosse costretta nello stigma sociale che la idealizza come moglie e madre amorevole e, dunque, biologicamente e socialmente incapace di trasgredire le norme. Numerosi sono, infatti, gli studi, che hanno tralasciato la specificità della devianza femminile concentrandosi su quella maschile che risultava maggiormente meritevole di attenzione sia da un punto di vista quantitativo sia da un punto di vista qualitativo, con particolare riferimento alla pericolosità del soggetto (Fadda, 2012).

Da questo trattamento, che possiamo indicare come residuale, ne è derivata l'incapacità da parte delle istituzioni di rivolgersi alle stesse con interventi e programmi adeguati, costringendole a essere ulteriormente emarginate. La reazione istituzionale e scientifica al fenomeno rispecchia la difficoltà culturale a riconoscere la "donna delinquente".

Si considerava tale, colei che contravveniva alle regole dettate da una società fondata dall'uomo, ma non come portatrice cosciente di ribellione o di disagio. La devianza delle donne era attribuita principalmente all'inferiorità biologica e alla debolezza psichica; sino agli anni '60, infatti, vigeva la convenzione sociale secondo cui la donna era biologicamente incapace di delinquere, contrariamente agli uomini ai quali spettava l'onere di condurre le lotte sociali utili alla sopravvivenza.

Al fine di giustificare un modello di donna che non rispecchiava quello imposto dalla società maschilista e patriarcale, ma che si basava invece sulla repressione sistematica della libertà sessuale dovendo rientrare nei canoni di fedeltà. verginità e castità, oltre che di piena devozione alla figura maschile di riferimento, anche le teorie bio-psicologiche hanno restituito un'immagine della donna delinquente distorta, riconducendo le cause dei comportamenti devianti ad anomalie patologiche o fisiche. Tra queste, le teorie positiviste di Lombroso (Lombroso e Ferrero, 1893) che rilevavano con forza l'inferiorità innata della donna, anche rispetto alla capacità di commettere crimini e di soddisfare istinti tipicamente femminili, quale quello di diventare madre. Studi successivi, infatti, sebbene influenzati dalle teorie lombrosiane. hanno riconosciuto la causa della criminalità femminile anche sociale, in ragione dei mutamenti culturali che avrebbero prodotto un declino delle tradizionali regole che impedivano alla donna di lavorare fuori casa o di sposarsi al di fuori del proprio gruppo etnico o della propria comunità (Bimbi, 1985).

Le lotte femminili per la conquista dei diritti degli anni '70, tra cui la rivendicazione della libertà sessuale, hanno posto le donne attivamente al centro del cambiamento sociale in atto. Il mondo esterno così modificato, nel quale poter progressivamente costruire un nuovo ruolo sociale, ha accolto la donna, in precedenza destinata alla vita domestica e familiare (Paci, 2005).

Nello stesso periodo è stato dato l'avvio a un importante dibattito sulla devianza e sul controllo sociale delle donne, tema contenuto però esclusivamente nei cosiddetti *Women's Studies* (Faccioli, 1990). L'idealizzazione della donna come madre e moglie perfetta ha spesso impedito di considerare la capacità femminile di mettere in atto comportamenti e azioni contrarie alla legge, che prescindono dal comportamento amorale o indecoroso. La devianza e la criminalità costituirebbero, al contrario, un disadattamento nei confronti delle regole e dei valori della società e le criminali, più che persone congenitamente cattive o coscientemente nemiche dei valori

dominanti, sarebbero da considerare malate in quanto socialmente sotto-socializzate. È per questa ragione che la delinquenza femminile sarebbe maggiormente diffusa tra gli strati sociali subalterni, ove è più marcata (anche per la necessità economica di lavorare) la mancanza di adesione alla regola sociale, secondo cui il ruolo sessuale della donna si realizza nel matrimonio e nella famiglia (Squilloni, 2008). È dunque il sesso il tratto predominante dell'esecutore del reato.

Le studiose femministe s'impegnarono anzitutto nella spiegazione del cosiddetto "criterio di proporzionalità" (Bertelli, 1994), ossia il motivo per cui le donne delinquono meno rispetto agli uomini.

Questo gruppo di studiose aveva come priorità, evidenziare che la scarsa delinquenza femminile era collegata a un processo sociale di oppressione economica di un sesso sull'altro, destinato a mutare ed evolversi, determinando anche un'importante svolta e un aumentato interesse per gli studi sulla devianza femminile (Adler, 1975).

Per la prima volta si presero in considerazione anche i fattori sociali, storici ed economici quali concause della posizione della donna nella società e, conseguentemente, nella delinquenza. Ma soltanto attraverso il conseguimento della effettiva parità economica e sociale, si sarebbe raggiunto l'obiettivo di colmare il divario esistente tra l'alto numero di criminali uomini e l'esiguo numero di criminali donne, la "capacità" di delinquere del genere femminile sarebbe cresciuta proporzionalmente alla sua capacità di fare carriera nel mondo del lavoro.

6.3. LA VITA IN CARCERE: OSSERVAZIONI SOCIOLOGICHE.

Che cos'è il carcere e qual è il modello carcerario secondo il quale la vita in carcere è organizzata? La definizione che meglio risponde a tali quesiti, in chiave critica qui di seguito esposta, è quella del sociologo E. Goffman, racchiusa nel concetto di "istituzione totale": "Tutti gli aspetti della vita si svolgono nello stesso luogo e sotto la stessa, unica autorità.

7. LA DETENZIONE AL FEMMINILE

di CARMELO CANTONE

7.1. Alcune caratteristiche della detenzione al femminile.

L'analisi che cercheremo di sviluppare in queste pagine vuole tenere conto di un punto di riferimento preciso: il mondo della detenzione femminile si differenzia in modo netto da quello della detenzione maschile; riconoscere l'esistenza in questo ambito della specificità di genere è essenziale. E questo vale per l'analisi criminologica, ma anche per quella psico-sociale e per quella cosiddetta trattamentale; non da ultimo, le conseguenze di questo assunto si riflettono anche sugli strumenti giuridici da utilizzare.

La costanza dei dati in questi anni ci dice che la presenza di detenute negli istituti penitenziari in Italia costituisce il 4,4% della popolazione detenuta. Negli ultimi anni si registra semmai un lieve ribasso di questa percentuale rispetto a qualche decennio fa; oggi le donne detenute sono 2421 rispetto a una popolazione complessiva di poco più di 54.972 detenuti (Ministero della Giustizia — Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria al 31 dicembre 2017). Le donne sono presenti in 53 sezioni femminili di istituti e in quattro istituti ospitanti esclusivamente donne (Rebibbia femminile, Giudecca in Venezia, Pozzuoli e Trani).

Questo primo dato di presenza costante "marginale" delle donne in carcere fa comprendere come sia sempre presente il rischio che i problemi della detenzione al femminile siano sottaciuti o che passino in secondo piano rispetto alle grandi criticità della detenzione maschile. Basti pensare al tema del sovraffollamento in carcere, che in questi anni sta impegnando fortemente l'Amministrazione Penitenziaria e che è entrato nell'agenda politica a causa soprattutto della giurisprudenza della Corte Europea; infatti, oggettivamente la carenza di spazi penitenziari, sia di alloggiamento che per le attività, è sempre stata un'emergenza, mentre nelle sezioni femminili, pur con tutte le criticità immaginabili, una dignitosa "agibilità" è stata quasi sempre garantita.

Ouesto primo aspetto, insieme ad altri elementi che più avanti tratteremo, ha permesso, infatti, di avviare, o di completare, in tutte le strutture ospitanti detenute i percorsi di apertura, implementandone le sezioni cosiddette "a custodia aperta" (cioè organizzate con la possibilità di permanere fuori dalla stanza di pernottamento per almeno 8/10 ore al giorno), in quel percorso di elaborazione dell'Amministrazione Penitenziaria conseguente alle sentenze C.E.D.U. che hanno visto la condanna dell'Italia per la violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea Diritti Umani — condizioni di detenzione non rispondenti al rispetto della dignità e umanità della persona (la cosiddetta "sentenza Sulejmanovic" del 2009, ma soprattutto la cosiddetta "sentenza Torreggiani" del 2013). Infatti, sembra quasi una tradizione penitenziaria che rispetto alle stanze di pernottamento gli spazi disponibili per lavoro, scuola, formazione e altro siano, in proporzione, più accoglienti rispetto a quelli di cui dispongono gli uomini detenuti.

Quanto detto non può cancellare il fatto che gli spazi della pena sono comunque oggi, e troppo spesso, inadatti ad affrontare in modo adeguato la condizione della donna detenuta.

C'è un secondo profilo di natura normativa che aiuta a comprendere la specificità di genere nella detenzione, ed è derivato dalle norme internazionali in materia. Ci riferiamo innanzitutto alle Regole di Bangkok emanate dall'O.N.U. il 22 luglio 2010 che rivolgono una particolare attenzione alla vittimizzazione delle donne delinquenti in contesto carcerario (vedi cap. 13). Si avverte la necessità di contestualizzare che le donne in carcere rischiano di essere vittime di altre compagne,

ma anche del personale di sorveglianza, e che proprio in tali contesti e nelle relazioni interprofessionali che vi si instaurano bisogna indagare e attuare meccanismi di tutela che ovviamente coinvolgono tutto il personale, a partire dalle équipe multidisciplinari. Anche le Regole Penitenziarie Europee (Raccomandazione C2006/2 del Comitato dei Ministri dell'Unione Europea dell'11 giugno 2006) sottolineano la peculiarità del trattamento inframurario delle donne detenute e una forte attenzione alle madri detenute.

Penso che l'attenzione alla vittimologia sia soprattutto conseguente all'osservazione delle tipologie, se così si può dire, delle detenute e ai flussi di provenienza sociale che nei decenni passati si sono verificati. È evidente che la donna che entra in carcere è molto spesso già carente di tutela prima ancora della detenzione, perché, indipendentemente dalla gravità del reato commesso, proviene da fasce sociali spesso emarginate e sicuramente degradate. La sempre più accentuata presenza a partire dagli anni '80 di detenute tossicodipendenti, con fallimentari percorsi alle spalle, ha contribuito certamente ad accentuare l'attenzione sulla condizione di vittima.

Parlavamo prima di peculiarità del trattamento penitenziario quando si discute di detenzione declinata al femminile; proviamo attraverso alcuni items ad indagare sulle ragioni, ma anche su alcuni punti di forza, di un trattamento penitenziario rivolto alle donne.

7.2. "IO NON SONO IL MIO REATO".

Uno dei rischi che si corre nella cura dei percorsi di osservazione in carcere è quello di appiattire la condizione della persona sul reato commesso, per cui si viene valutati, ma non poche volte ci si pone, non come individualità, ma come espressione dello spaccio di stupefacenti, del furto, dell'associazione mafiosa ecc. In effetti, accade di percepire che la persona inconsciamente o volontariamente si mostra come "lo spaccio", "la mafia", "la truffa" e non come soggetto che è

"altro" dal delitto commesso. Ho avuto modo di verificare questo soprattutto nei detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis l. n. 354 del 1975, e per quanto possa apparire parossistico sembrava quasi che l'atteggiarsi a mafioso (frasi, comportamenti, silenzi, richieste) costituisse un guscio dentro cui ripararsi ma anche una risposta scontata alla domanda latente degli operatori (tu sei questo, e lo sei sempre). È invece molto difficile che questo appiattimento accada nelle donne in carcere, anche quando provengono da contesti sociali molto degradati. Ciò può essere causato da diverse variabili. Probabilmente gli stessi operatori non tendono a ritagliare un ruolo di un certo tipo alla donna detenuta, ma soprattutto è più raro che chi vive in una sezione femminile senta l'esigenza di mascherarsi dietro l'immagine dell'organizzazione criminale o dietro la totale confidenza con il tipo di reato commesso. Nelle sezioni maschili scatta invece, spesso, un meccanismo di rivalsa: l'assunzione di un ruolo attraverso il mio reato mi aiuta a non considerarmi (e magari a non essere considerato) sull'ultimo gradino della scala sociale. Per quanto possa sembrare strano se visto dall'esterno, questo meccanismo risponde in pieno ad un carcere tempio della logica e della morale, dove in definitiva nessuno si vuole sentire ultimo.

7.3. L'APPARTENENZA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

A differenza delle sezioni detentive maschili, la presenza in carcere di donne classificate come appartenenti organicamente alla criminalità organizzata non ha registrato dei significativi aumenti. È pur vero che l'aumento dell'azione repressiva nel nostro Paese verso le quattro mafie ha visto entrare nuovi volti nelle sezioni femminili destinate a detenute appartenenti alla criminalità organizzata, ed è altrettanto vero che rispetto ad un passato lontano, in più casi, si è riscontrato sul territorio il formarsi di una leadership femminile all'interno dell'organizzazione mafiosa. Spesso la moglie o la compagna del capoclan che è stato arrestato è chiamata a svolgere un